



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 del 10/05/2018

OGGETTO: ADOZIONE DI VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **dieci** del mese di **Maggio** alle ore **21:09**, nella Sala Adunanze Consiliare del Centro Civico "S.Pertini", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	BRIVIO PAOLO	SI		8	CASTELLAZZI DAVIDE MARIO		SI
2	LORENZET DANIELE	SI		9	CONCA RENATO GIUSEPPE	SI	
3	COLOMBO CLAUDIO MARIA	SI		10	ARLATI FRANCESCO	SI	
4	CAGLIO MARIA GRAZIA	SI		11	BONANOMI VITTORIO	SI	
5	ROCCA FELICE	SI		12	SIMONETTI MARIA LAURA		SI
6	MAGGIONI DIANA	SI		13	RIVA MARCO	SI	
7	COLOMBO PIETRO ALFREDO	SI					

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI BALESTRA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede Il Sindaco PAOLO BRIVIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ADOZIONE DI VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.

SINDACO: Va bene, possiamo cominciare, chiedo all'architetto Marini di avvicinarsi, prepariamo, magari ci colleghiamo con l'architetto, ma abbiamo poi la documentazione che può essere utile proiettare.

Ci troviamo di fronte questa sera, ad una proposta e ad un atto, che riguarda, è una variante puntuale al piano di Governo del territorio, riguarda sostanzialmente alcuni elementi di carattere urbanistico, che hanno a che vedere con l'attività di due aziende presenti in paese Dudù Car Wash e Top Glass. Sostanzialmente si è deciso di avviare questo percorso, accogliendo alcune istanze, che provenivano dalle due aziende, per consentire loro un miglioramento degli apparati e dei processi produttivi. Nel caso di Dudù si profila un rinnovo degli impianti, con una serie di conseguenze, di cui poi parleremo, ciò prevede però la realizzazione di un nuovo progetto e la concessione della possibilità di una limitata espansione all'interno di un comparto, piuttosto delicato che è caratterizzato dalla fascia di rispetto cimiteriale, fascia di rispetto stradale e da un piccolo, anche piccola porzione di terreno, che dal punto di vista urbanistico aveva bisogno di essere disciplinato in maniera differente. Nel caso di Top Glass, ci siamo trovati di fronte ad una richiesta di risistemazione delle aree, definiamole genericamente di pertinenza dell'azienda; qui non c'è nessuna esigenza di ampliamento della struttura industriale, c'è la necessità soprattutto per rispettare le norme antincendio, di poter ricollocare in maniera differente negli spazi afferenti all'azienda, i prodotti di lavorazione in attesa che arrivino, convogli, camion per portarseli via, Top Glass molto spesso realizza anche pezzi di grosse dimensioni, pali etc. etc. questo comporta l'esigenza di riorganizzazione degli spazi di parcheggio e dunque da parte di Top Glass, è pervenuta la richiesta di poter destinare, poter modificare la destinazione di una porzione di terreno, di un terreno confinante con l'azienda, in modo tale da riclassificarlo da agricolo a produttivo. Vedremo poi anche le caratteristiche della variante che viene proposta in merito. Dal punto di vista della procedura, tutto questo percorso che è stato avviato negli scorsi mesi, è stato avviato con deliberazione di Giunta del 29 giugno 2017, ha già visto compiersi il percorso del procedimento di esclusione della valutazione ambientale strategica, tramite conferenza di servizi, che ha visto interpellate tutte le realtà interessate alla materia, tutti gli enti che hanno in qualche modo voce in capitolo. I nostri uffici hanno ritenuto di potere escludere questo procedimento, dalla valutazione ambientale strategica, dal punto di vista ambientale, mettiamola così, ci sono le condizioni nonostante alcune prescrizioni, che devono essere indicate, che vengono indicate per procedere, ora si approda dunque alla valutazione strettamente urbanistica, tramite l'adozione di variante, seguiranno all'adozione di questa sera, se il Consiglio l'approverà, la delibererà, i tempi canonici di deposito, e poi i tempi per le osservazioni, ci sarà ovviamente un nuovo passaggio consiliare nei mesi prossimi, per l'eventuale approvazione della variante stessa. Devo dire, che utilizzeremo, ne parlavamo oggi con l'Assessore Lorenzet, utilizzeremo le prime settimane, dopo il passaggio di questa sera, se l'adozione sarà compiuta per convocare anche la competente consulta, in modo tale da presentare e discutere anche in quella sede i contenuti della variante, contribuendo ulteriormente alla pubblicizzazione dei contenuti della proposta. Contenuti della proposta, che però lascio all'architetto Marini di illustrare.

ARCH. MARINI: Grazie Sindaco, ringrazio i Consiglieri di avere anticipato questo punto. Il Sindaco ha già inquadrato più che correttamente tutto il problema, mi limito pertanto ad alcune precisazioni tecniche.

La variante che riguarda la Top Glass, è una variante che, aumenta la superficie pertinenziale, cioè aumenta la superficie industriale, classificata come industriale dal PGT, conferendogli una edificabilità bassissima, 0,01, perché questa è l'esigenza avere più spazi per manovra e quant'altro.

Questo riguarda sia l'area verso la Provinciale, quell'area non edificata ma non utilizzata a scopi agricoli, sia l'area a servizi, che il Consiglio Comunale di Osnago, negli anni passati ha ammesso la costruzione dell'impianto di abbattimento degli odori nocivi. Questa è una.

La Provincia ha chiesto una serie, in particolare di prevedere una schermatura dal punto di vista ambientale e paesistico, rispetto alla Provinciale e una serie di altre piccole questioni. La variante, invece che riguarda l'autolavaggio è un po' più complicata, perché quell'autolavaggio come vi ricorderete, è stato insediato nel 2007, se non sbaglio, quando il Comune di Osnago ha sostanzialmente chiesto il rifacimento dell'accesso sulla Provinciale, e ha dato in diritto d'uso, se non sbaglio, una parte dell'area stessa a quella dove c'è l'accesso medesimo.

Quest'area, da lì il Comune di Osnago ha preso degli impegni da questo punto di vista, perché non si può fare un contratto e poi dire "però non ci puoi stare", quest'area è un'area complicata da un punto di vista normativo, metà è dentro nella fascia di rispetto del cimitero, e metà è dentro nella fascia di rispetto della strada. Di questo impianto e dell'ampliamento di quest'impianto, se ne parla da almeno 15 anni, l'ipotesi che noi abbiamo prospettato, è quella di..., la norma nazionale all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, dice quello che c'è c'è, ma non si può ampliare, alla fine la proposta è stata quella di spostare, allontanare dal cimitero, cioè inserire in parte in fascia di rispetto stradale, in parte in fascia di rispetto cimiteriale, il nuovo impianto, fermo rimanendo che all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, non può che rimanere solo quello che c'è già adesso, nel senso dell'equivalente. Che cosa succede, questo da un punto di vista formale, che cosa in realtà avviene, avviene che l'operatore deve cambiare la macchina, e questa macchina richiede uno spazio maggiore, cioè se non sbaglio il passaggio da 500 metri quadrati a 700, cioè siamo in quest'ordine. Su questo tema, attenzione, noi siamo stati molto chiari, non siamo gli unici a decidere, la competenza è per la fascia di rispetto cimiteriale è di ATS, la vecchia ASL, per quanto riguarda invece la fascia di competenza di rispetto della strada, è di Provincia/adesso Regione.

Quindi il Consiglio Comunale, avvia un procedimento, questo procedimento poi deve essere suffragato da questi enti. Devo dire che, Provincia non ha dato, anche se informalmente il suo assenso, ATS invece ha già posto dei paletti, dei problemi e via di seguito. Li ha posti in sede di procedura di esclusione da VAS, siccome hanno una natura non ambientale, ma più procedurale, più urbanistica, la sede è questa. Questo voto, se il Consiglio vorrà adottare queste due varianti, poi le osservazioni, pareri etc. etc.

Ecco, queste sono le due cose; concludo dicendo che tutti e due le varianti.

SINDACO: (...) anche la variante che riguarda Top Glass.

ARCH. MARINI: Questa è l'area che diventa industriale, con questa edificabilità bassissima 0,1. Voi avete, le aree industriali sono 07 e questa invece è un'area che nel vecchio piano di lottizzazione, era a servizi, dove poi è stato costruito il biofiltro.

L'ultima cosa, queste due indicazioni... 2013 o 2012, adesso c'è scritto nella relazione, diciamo che in quel caso lì essendo un'area privata, occupata da un impianto, non ha nessun senso mantenere un servizio pubblico, anche che esproprio si fa, a parte che avere un servizio pubblico lì, ha poco senso, cioè lo usano solo loro. Quindi da questo punto di vista, è una correzione, più che una.

CONS. ARLATI: Quell'intervento non c'era, la destinazione urbanistica necessaria.

ARCH. MARINI: No, secondo me c'era in parte, perché era un impianto di depurazione, quindi ha un interesse generale, pubblico da questo punto di vista. Però adesso... allora c'era urgenza, quindi questa cosa aveva un senso, adesso va su una parte... a questo punto abbiamo messo a posto.

SINDACO: Perché l'azienda, è generatrice di odori, che hanno sempre riguardato soprattutto l'abitato di Ronco, oggi si registrano in maniera molto molto più sporadica però ancora ogni tanto accade, ci sono recentissime segnalazioni, molto sporadiche ma ci sono.

Quindi, il bio filtro fu pensato per abbattere questi odori e in effetti ha centrato sul risultato. Va perfezionato l'esito di questa operazione, tant'è vero che è una delle condizioni che abbiamo posto, per dare il via libera all'intera vicenda, anche in questo caso.

ARCH. MARINI: Le due varianti, sono due norme specifiche, particolari, due prescrizioni in particolare e sono a disposizione per chiarimenti.

SINDACO: Giustamente l'architetto Marini ha parlato dei rilievi, che sono stati proposti, in particolare da ARPA e ATS, nella fase di procedura, di esclusione da VAS.

L'esclusione da VAS è stata "riconosciuta e concessa dai nostri uffici" perché quei rilievi, essendo posti da enti che hanno un'attenzione, una mission, un'attività orientata alla salvaguardia ambientale, riguardavano prevalentemente aspetti o elementi di tipo urbanistico, cioè parlare di fascia di rispetto non ha tanto una rilevanza ambientale, quanto una rilevanza urbanistica ovviamente.

Quindi in quella sede, sarebbe stato anche, come dire, poco pertinente a cogliere quei rilievi e rimandare l'intera procedura, ad una valutazione ambientale strategica, quando la natura del rilievo non era strettamente ambientale. E' chiaro che adesso non potremo ignorare quei rilievi, in questo momento formalmente, mi corregga architetto se sbaglio, noi sappiamo che furono

posti nella fase precedente la procedura, ci aspettiamo che quelle osservazioni vengano riproposte, nel momento in cui verranno riproposte, le prenderemo in considerazione così come qualsiasi altra osservazione dovesse pervenire.

CONS. ARLATI: Sì. Volevamo capire quando è la superficie interessata, dalla variante Top Glass e come mai non sono state rese disponibili nella documentazione, le note di ATS, i pareri rilasciati da ATS e dall'altra autorità richiamata.

ARCH. MARINI: 6.500.

SINDACO: Nella relazione, c'è tutta la parte in cui si evidenziano anche gli indici di impatto sostanzialmente di questa variante sulle aree, sull'assetto urbanistico del Comune. 6500, siamo dal punto di vista, cioè noi trasformiamo in produttivo lo 0,30 e rotti per cento, del territorio comunale, lo 0,26 per cento del territorio comunale. Quindi dal punto di vista dell'incidenza, sono 6500 metri quadri. C'è da dire, che la profondità anche della barriera naturalistica, che è stata richiesta ai proponenti, dieci metri di profondità di questa fascia alberata, come dire, è una forma di compensazione molto importante, che si è ritenuto di introdurre, per cui pur destinando a scopi produttivi quell'area, si chiede che venga fatto oggetto di un intervento di naturalizzazione in qualche modo. Poi c'era la collocazione..., ecco sulla questione dei due pareri, non sono stati inseriti perché formalmente sono accessibili, come tutti gli atti, all'interno del fascicolo della VAS e anche sulle piattaforme regionali. Formalmente non sono state presentate, adesso viene il momento in cui adottando noi la variante, ci aspettiamo che essendo informati, ma così come qualunque altro portatore di interesse, a cominciare dai cittadini, loro formulino o riformulino o ripresentino le loro osservazioni in questa sede, perché ripeto, aveva una natura più urbanistica che ambientale. Dal punto di vista ambientale, adesso io la dico in soldoni, quella di Top Glass, è un intervento che ha un impatto di tipo neutro, perché si tratta di prendere quest'area, che oggi è sterpaglia, farne un parcheggio e anzi piantarci una barriera di dieci metri di spessore di alberi, quindi naturalizzarla in modo significativo. Inoltre tutto il procedimento, è condizionato ad uno sviluppo ulteriore, vigilato dalla Provincia, delle strumentazioni di abbattimento degli odori, in modo tale da migliorare anche da questo punto di vista, la qualità ambientale, non gli si darà il via libera se non dimostreranno di aver fatto ancora di più per abbattere gli odori. Sulla parte di Dudù, dal punto di vista ambientale, noi andiamo..., c'è una criticità che riguarda la presenza di questo manufatto, nelle fasce di rispetto cimiteriale e stradale, ma noi andiamo ad arretrare rispetto al cimitero, il manufatto rispetto a com'è posizionato oggi, a compattarlo, a migliorarlo paesaggisticamente, ma questo sarà oggetto di esame delle competenti commissioni, a insonorizzarlo perché abbiamo chiesto pratiche di insonorizzazione, e a richiedere adeguate garanzie, anche sul versante del trattamento delle acque. Quindi dal punto di vista strettamente ambientale, se vogliamo l'intervento di Dudù, ha dei caratteri anche migliorativi, comunque sicuramente neutri rispetto alla situazione attuale. Questo è il motivo per cui non c'erano elementi, per rinviare a valutazione ambientale strategica, quindi diciamo così per interrompere prima la vicenda. E' chiaro che si apre adesso la partita urbanistica, perché il tema delle fasce di rispetto è soprattutto un tema, che andrà analizzato con attenzione, che si presenta come delicato questo, è un dato di fatto, perché ripeto la richiesta è arretrare e ridurre la superficie, rispetto a quanto avviene oggi, presente in area di rispetto, però non si potrà non rimanere in fascia di rispetto, e vediamo anche cosa diranno gli enti competenti.

CONS. RIVA: Due curiosità più che altro, sulla parte non Dudù, diciamo altra, se non ricordo male lì c'è un corridoio ecologico e un'area di rispetto, perché quel cerchio lì, se non vedo male è l'acquedotto. Sono rispettate queste due aree, due fasce? Perché l'acquedotto, se non ricordo male, ha un certo diametro in cui non si può costruire nulla, mi chiedevo se sono rispettati, sia la fascia ecologica, se passa da lì, se non ricordo male e l'area di rispetto dell'acquedotto.

ARCH. MARINI: La fascia di rispetto dell'acquedotto è esterna, mentre invece parzialmente dentro nel Dudù; questa è quella non edificabile, si vede qua un pezzettino, su questa invece ci sono alcuni vincoli, su alcune attività, non a fascia di inedificabilità assoluta, mentre invece la rete ecologica provinciale, se non sbaglio, individua un corridoio, la regola di questo corridoio, è che non può essere edificato più del 50 per cento della sezione, noi siamo molto meno del 50 per cento. Proprio per questa presenza e anche banalissimamente, per questione da un punti di vista del paesaggio, quando si percorre la provinciale, questo è uno scorcio sulla campagna. Io adesso l'ho fatta pervenire qua, sono arrivato un po' prima, si vede non solo il pozzo, l'acquedotto, ma anche una parte di questa industria, che è in mezzo a uno dei pochi scorci di campagna, di paesaggio agrario che è rimasto. Ecco, come dire, chiuderla all'interno di una

cortina verde, mi sembra un miglioramento, dal punto di vista del paesaggio. Se questa cortina verde, poi è a sezione e viene realizzata in maniera idonea, può avere anche una valenza di tipo ecologico, fermo rimanendo che tutta l'area intorno è terreno agricolo, non ha una rilevanza ecologica altissima da questo punto di vista. Però ciò nonostante, questa notazione è stata fatta propria dalla variante, e su questo abbiamo discusso anche con Provincia che ha proposto alcuni piccoli miglioramenti.

SINDACO: Dal punto di vista del consumo di suolo, aggiungo. (...)

Ovviamente benché non ci saranno edificazioni, perché l'indice di edificabilità concesso, è talmente basso da impedire qualsiasi forma di edificazione, 01 anziché 08, perché non c'era bisogno, non c'era richiesta, sarebbe stato contraddittorio concedere la destinazione produttiva e poi non concedere l'edificabilità, ma si è fatto in modo tale da limitare, al minimo indispensabile possibile le possibilità edificatorie. Però mutando la destinazione, noi andiamo ad alterare il bilancio del consumo di suolo, quindi di questo dovremmo tener presente, anche per andare incontro a quanto chiede il Consigliere Riva, quando muteremo il PGT nel suo complesso, cioè in quella sede dovremmo recuperare, a destinazione verde, a destinazione rurale, l'equivalente delle aree che oggi andiamo a destinare, a scopo produttivo, in questo rispettando la legge sul consumo di suolo, che è la legge 31, che è come unico motivo di deroga al consumo di suolo, pone oggi lo sviluppo, l'incremento, la salvaguardia delle attività produttive esistenti, ed è precisamente questo il caso. Qua si vede bene il posizionamento, di fatto è chiaro che si va a incidere su alcune aree, ma non ad interrompere un canale verde, è chiaro però che queste aree andranno recuperate.

CONS. RIVA: Una curiosità sui costi, nel senso che, mi sembra che per salvaguardare l'industria ben vengano questi interventi, purché siano fatte secondo le norme di legge, che immagino che i tecnici abbiano verificato, e dalla documentazione mi sembra che ci siano le garanzie da parte di chi ha firmato le certificazioni, che le regole e i vincoli siano rispettati. Un'altra curiosità era riguardo i costi, cioè i costi di questa variante, poi come se li ripaga il Comune.

SINDACO: Sono a carico del proponente.

CONS. RIVA: Sono a carico del proponente, perfetto.

SINDACO: Come dicevo, questa sera siamo qui a discutere di, adozione, poi c'è tutto il tempo, come in questo caso, di approfondire ulteriormente la questione e di fare oggetto l'intervento di eventuali osservazioni e richieste di approfondimento.

(...) le tempistiche

ARCH. MARINI: Entro 180 giorni

SINDACO: Ci impegniamo intanto a portarla in tempi veloci in Consulta, è già un elemento di socializzazione, di pubblicizzazione ulteriore, poi ci sono i tempi canonici. Qua c'è il riassunto sulla rete ecologica provinciale.(...)

ARCH. MARINI: Non tantissime, perché non si costruisce, cioè si costruisce poca roba, quindi mi dispiace da questo punto di vista.

SINDACO: Lo scopo non è tanto quello di, diciamo così, anche quello di incamerare oneri utili o comunque opere, ci sarà qualcosa penso, nel caso in cui si dovesse andare in porto, è chiaro che è l'intervento più critico per certi aspetti.

Qui l'obiettivo era quello di salvaguardare due attività produttive, storicamente presenti in paese, questo alla fine è la ratio dell'operazione, salvaguardarne e consentirne l'ammodernamento, che è anche un miglioramento degli effetti ambientali tutto sommato.

Se ci sono altri interventi, altrimenti direi che possiamo passare al voto e poi al prossimo punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Regione Lombardia ha approvato la legge 11 marzo 2005 - n. 12 "Legge per il governo del territorio", pubblicata sul BURL del 16/03/2005 ed entrata in vigore il 31/03/2005, il

cui art. 13 comma 13, prevede che le procedure per le varianti in PGT seguono le disposizioni previste per l'approvazione dei P.G.T.;

- il Comune di Osnago è dotato del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/06/2008, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 19/12/2008 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 dell'1/04/2009;
- al suddetto P.G.T. è stata apportata una prima variante al Piano di Governo del Territorio adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23/07/2010, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/10/2010 e pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del 06/06/2010;
- con deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 50 del 15/11/2013, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 15/10/2014, è stata approvata una seconda variante;
- con deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 56 del 17/12/2015, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18/04/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 29/06/2016, è stata approvata una terza variante;
- che in data 27/09/2013 con deliberazione n. 44, il Consiglio Comunale ha deliberato la proroga della validità del documento di Piano al 31/12/2014, ai sensi della L.R. n. 12/2005 art. 8 co. 9;

VISTA la Legge Regionale 28/11/2014 n. 31 che all' art. 5 comma 5 proroga la validità del documento di piano;

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 26 maggio 2017 di modifica all'art. 5 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n. 31;

VISTO che l'Amministrazione Comunale di Osnago, con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 29/06/2017 ha dato avvio al Provvedimento di variante puntuale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2015 e del relativo procedimento di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

CONSIDERATO che in data 04/08/2017 è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune e sul quotidiano "La Provincia" edizione di Lecco, l'Avviso di avvio del procedimento di variante puntuale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2015 e del relativo procedimento di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

VISTA la determinazione n. 282 del 29/09/2017 del Responsabile della Gestione Associata tra i Comuni di Lomagna e Osnago - Area Tecnica dell'Urbanistica, Sportello Unico per le Attività produttive (S.U.A.P.), Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.), Commercio e Toponomastica, con la quale veniva affidato l'incarico professionale per la redazione della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Osnago allo Studio Meta Srl di Monza, via Magenta n. 15;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 05/01/2018, con la quale:

- è stato dato avvio al procedimento di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per variante puntuale al P.G.T.;
- è stata designata, quale Autorità Procedente per l'Amministrazione Comunale, il Responsabile del Servizio Associato tra i Comuni di Lomagna e Osnago - Area Tecnica dell'Urbanistica, SUAP, SUE, Commercio e Toponomastica, nella persona dell'Arch. Michele Mandelli, con incarico di dare esecuzione alla deliberazione per le procedure di indizione, convocazione e funzionamento delle conferenze previste nella fase VAS;
- è stata individuata, quale Autorità competente per l'Amministrazione Comunale, il tecnico incaricato del comune di Missaglia, nella persona dell'Arch. Maurizio Corbetta;
- sono stati individuati i soggetti quali enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza VAS: (Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali; Regione Lombardia - Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici; Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio ed Urbanistica; A.R.P.A. Dipartimento di Lecco; A.S.L. della Provincia di Lecco; Provincia di Lecco - Settore Ambiente e Territorio; Provincia di Lecco - Settore Ambiente - Ecologia - Caccia e Pesca, quale autorità preposta in materia; Enti erogatori di pubblici servizi; Comuni confinanti di Osnago - Carnate - Lomagna - Cernusco Lombardone - Merate - Ronco Briantino - Montevicchia e Missaglia);

- sono stati individuati quali singoli settori del pubblico interessati all'Iter decisionale gli enti pubblici, le associazioni culturali, sociali e di promozione e sviluppo territoriale, le organizzazioni rappresentative del mondo dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, e tutti i portatori di interessi diffusi sul territorio;
- sono state individuate le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicazione delle informazioni, in particolare con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web comunale degli atti relativi al procedimento;

VISTO che in data 06/11/2017 con prot. n. 12766 è pervenuta, tramite PEC, da parte dello Studio Meta Srl, a firma dell'amministratore unico e direttore tecnico Dott. Ing. Andrea De Bernardi, la documentazione di variante e successivamente inviata, in forma cartacea, in data 14/11/2017, prot. n. 13162, consistente nei seguenti elaborati:

1. Relazione di progetto e tavole variate;
2. Studio preliminare ambientale;
3. Studio d'incidenza (allegato A);

CONSIDERATO che in data 17/01/2018 sono stati messi a disposizione, sul web del Comune di Osnago e sul sito SIVAS della Regione Lombardia, nonché depositati presso l'Ufficio Tecnico di Lomagna, in qualità di Ente capofila per il servizio associato tra i Comuni di Lomagna/Osnago, in libera visione, i seguenti documenti :

- Studio preliminare ambientale;
- Studio d'incidenza (allegato A);

VISTO che in data 17/01/2018 prot. n. 722 è stata convocata la conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per la valutazione di esclusione di VAS;

VISTA la valutazione d'incidenza positiva trasmessa dalla Provincia di Lecco in data 08/03/2018 prot. n. 3462;

VISTO il decreto di esclusione di VAS del 27 marzo 2018 di prot.n 4268 e, in data 06.04.2018 è stato pubblicato Avviso di informazione circa da decisione di non assoggettabilità a VAS ;

CONSIDERATO che in data 26/03/2018 prot. n. 4239 lo studio Meta Srl di Monza ha integrato, a seguito delle valutazioni espresse in sede del procedimento di verifica esclusione di VAS, il seguente documento:

- Relazione di progetto e tavole variate datate Marzo 2018;

TENUTO CONTO che in data 24 aprile 2018 prot. n. 5523 è stata presentata l'asseverazione di cui all'allegato 6 (ex allegato 15 DGR IX/2616/2011), da parte del Geologo Dott. Maurizio Penati, che si allega alla presente deliberazione, così come richiesto dalla Provincia di Lecco nel parere di esclusione di VAS;

RILEVATO che la procedura di approvazione degli atti costituenti il Piano del Governo del Territorio è normata dall'articolo 13 della legge regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che può essere sottoposta al Consiglio Comunale l'adozione della variante puntuale al Piano al PGT;

VISTA la Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28/11/2014 n. 31 e smi;

VISTA la Legge Urbanistica 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 03.11.1952 n. 1902 e smi;

VISTA la Legge Urbanistica 06.08.1967 n. 765 e smi per quanto in vigore;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso da parte del

Responsabile dell'Area tecnica dell'urbanistica, Sportello Unico per le Attività produttive (S.U.A.P.), Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.), commercio e toponomastica – Comuni di Lomagna e Osnago, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata;

DATO ATTO altresì che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di adottare la variante puntuale al vigente PGT, con le modalità dell'art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 s.m.i., composta dai seguenti documenti che si allegano:

1. Relazione di progetto e tavole variate, prot. n. 4239 del 26/03/2018;
2. Studio preliminare ambientale, prot. n. 13162 del 14/11/2017;
3. Studio d'incidenza - allegato A, prot. n. 13162 del 14/11/2017.

2) Di dare atto che gli elaborati adottati con la presente deliberazione saranno depositati presso la segreteria comunale per un periodo continuativo di 30 (trenta) giorni, al fine della presentazione delle osservazioni nei successivi 30 (trenta) giorni, nonché trasmessi agli enti competenti. Gli atti sono altresì pubblicati sul sito informatico del Comune. Di tale deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico del Comune è fatta pubblicità sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano locale.

3) Di dare atto che a decorrere dalla data di adozione degli atti di variante del Piano e fino alla pubblicazione dell'avviso della loro approvazione sul B.U.R.L. troverà applicazione il regime di salvaguardia stabilito dalla legge dalla l.r. 11.03.2005 n. 12 e smi.

4) Di allegare l'asseverazione di cui all'allegato 6 (ex allegato 15 DGR IX/2616/2011) a firma del Geologo Dott. Maurizio Penati, prot. n. 5523 del 24/04/2018.

5) Di dare atto che gli atti di variante al PGT saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013.

6) Di dare atto che Responsabile del Procedimento risulta essere l'Arch. Mandelli Michele a cui copia del presente atto viene trasmessa affinché provveda, ad avvenuta esecutività, agli adempimenti di cui al comma 4 e seguenti dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Brivio

il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Balestra

Firmato digitalmente